COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXXV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 999

Disegni di legge (*Rinvio della discussione*):

Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3 della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture (3703) . . . 999

PRESIDENTE 999

Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26 e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari (3704) . 1000

PRESIDENTE 1000

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

MARTUSCELLI ed altri: Promozione di magistrati scrutinati (1170);

DEL CASTILLO ed altri: Modifica dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in merito alla promozione di magistrati scrutinati (2056-*ter*) 1000

PRESIDENTE 1000, 1001, 1002

AMATUCCI, *Relatore* 1001

GUIDI 1001

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1000

CACCIATORE ed altri: Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2780 del codice civile (1267) 1002

PRESIDENTE 1002, 1009

CACCIATORE 1009

PENNACCHINI, *Relatore* 1002

PAG.

Proposta di legge (*Votazione segreta*):

Senatore PACE: Modificazioni dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2702-*B*) 1009

PRESIDENTE 1009

La seduta comincia alle 10,05.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bova e Reggiani sono in congedo.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3 della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture (3703)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3 della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture ».

Comunico che non essendo ancora pervenuto il parere, per noi vincolante, della Commissione bilancio, rinvio la discussione ad altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n.26 e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari (3704).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dello stanziamento dela legge 15 febbraio 1957, n. 26, e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari ».

Anche per questo disegno di legge non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio; pertanto rinvio la discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri: Promozione di magistrati scrutinati (1170), e dei deputati Del Castillo ed altri: Modifica dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in merito alla promozione di magistrati scrutinati (2056-*ter*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Martuscelli, Ferri Mauro, Fortuna e Valiante: « Promozione di magistrati scrutinati » (1170) e dei deputati Del Castillo, Sgarlata Marcello, Laforgia e Urso: « Modifica dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in merito alla promozione di magistrati scrutinati » (2056-*ter*).

Ricordo agli onorevoli colleghi che, nel corso dell'ultima seduta, il collega Amatucci ha svolto la relazione su questi provvedimenti, presentando un articolo unico sostitutivo delle due proposte di legge. In quella sede il Sottosegretario Misasi si era riservato di esprimere il pensiero del Governo sul nuovo testo proposto.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Già nella scorsa seduta avevo accennato alle perplessità che il Governo ha su questa materia, e mi ero riservato di esprimere un parere definitivo dopo un più attento esame dell'articolo unico proposto dal Relatore. Questo articolo costituisce un fatto nuovo, in quanto rappresenta la fusione delle due proposte di legge Martuscelli e Del Castillo e dell'emendamento presentato dal deputato Berlinguer Mario.

Per quanto attiene al problema della promozione a magistrato di cassazione, indipendentemente dall'esaurimento dello scrutinio, rilevo che gli scrutini per la cassazione sono in via di normalizzazione e che gli organici sono, ormai, quasi del tutto coperti. Perciò, per effetto della normalizzazione degli organici, al compimento dei nove anni di anzianità, non esisteranno vacanze nei ruoli da dover immediatamente coprire, cioè prima che gli stessi magistrati abbiano compiuto il periodo minimo di undici anni e mezzo di anzianità stabilito dalla legge.

D'altra parte, per effetto della normalizzazione degli scrutini, è da escludersi che abbia da verificarsi per il loro espletamento un ritardo tale da superare il tempo richiesto per il compimento, da parte del magistrato, del periodo di undici anni e mezzo di anzianità. Inoltre, allo scadere degli undici anni e mezzo, i magistrati promossi in cassazione in soprannumero non troveranno vacanze nell'organico per l'effettivo esercizio delle loro funzioni.

Ciò è tanto vero che il Ministero di grazia e giustizia nel disegno di legge n. 1846, attualmente all'esame del Senato, propone di stabilire che i magistrati promossi in cassazione in soprannumero continuino ad esercitare le funzioni precedenti, fino a quando non vi sia in cassazione disponibilità di posti.

Si tratta, cioè, di una norma simile a quella contenuta nella legge Breganze. Le proposte di legge ora al nostro esame sono, pertanto, in contrasto con l'iniziativa assunta dal Governo e questo è uno dei motivi per cui il Governo non può esprimere su questi provvedimenti il suo parere favorevole.

Inoltre, sul principio della retrodatazione, contenuto in un primo tempo nell'emendamento Berlinguer Mario, il Governo è contrario, dato che si farebbero retroagire gli effetti giuridici della promozione di molti magistrati senza considerare il principio, constantemente osservato, della correlazione tra vacanze e promozioni. Se questo principio venisse approvato tutta la graduatoria verrebbe sconvolta, con inevitabili ripercussioni in relazione a situazioni giuridiche da tempo consolidate.

Per queste considerazioni il Governo, ripeto, è contrario all'approvazione delle proposte di legge dei deputati Martuscelli e Del Castillo, anche nel testo unificato.

Desidero, ancora, fare presente che l'approvazione del provvedimento, per quanto riguarda la retrodatazione, porterebbe, come conseguenza, questi risultati pratici: per le promozioni in appello l'unico vincitore del concorso per esami indetto nel 1962, che ha conseguito la nomina con decorrenza 31 dicembre 1962, verrebbe scavalcato da 462 magistrati d'appello i quali, rientrando nel provvedimento in questione, avrebbero retrodatata la nomina al 1° gennaio 1960; attualmente questi magistrati, che hanno conseguita la nomina con decorrenza 31 dicembre 1962 si trovano in graduatoria subito dopo il vincitore del 1962.

Faccio presente anche che 17 magistrati, che hanno conseguito la promozione per merito semplice negli anni 1960 e 1961, e che non dovrebbero beneficiare dei provvedimenti in esame, dato che riguardano soltanto i promossi per merito distinto, verrebbero scavalcati da 492 magistrati promossi per merito distinto negli anni 1961 e 1962, in quanto la nomina di questi ultimi verrebbe retrodatata al 1° gennaio 1960, perché tutti avevano il diritto di partecipare al concorso per titoli.

Una situazione simile si verificherebbe anche per quanto riguarda i ruoli di cassazione. L'unico vincitore del concorso per esami indetto nel 1962, che ha conseguito la promozione con decorrenza 31 dicembre 1962, verrebbe scavalcato da 309 magistrati che hanno partecipato allo scrutinio del 1963 conseguendo la promozione per merito distinto con decorrenza 31 dicembre 1962, 30 giugno 1963, 31 dicembre 1963, 30 giugno 1964, 31 dicembre 1964 e 30 giugno 1965.

Inoltre, gli otto vincitori del concorso indetto per il 1963, che hanno conseguito la promozione con decorrenza 30 giugno 1963, verrebbero scavalcati da altri 146 magistrati che hanno partecipato allo scrutinio del 1963 conseguendo la promozione con decorrenza, rispettivamente, al 30 giugno 1963, 31 dicembre 1963, 30 giugno 1964, 31 dicembre 1964 e 30 giugno 1965; i due vincitori del concorso per esami indetto nel 1964 e promossi con decorrenza 30 giugno 1964, verrebbero scavalcati da 82 magistrati che hanno partecipato allo scrutinio del 1963 ed hanno conseguito la promozione con decorrenza 30 giugno 1964, 31 dicembre 1964 e 30 giugno 1965.

Infine, i tre vincitori del concorso per esami, promossi con decorrenza 30 giugno 1965, verrebbero scavalcati da 14 magistrati i quali hanno partecipato allo scrutinio del 1963, ed hanno conseguito la promozione per merito distinto con decorrenza 30 giugno 1965.

Io credo che anche questa elencazione di dati sia abbastanza illuminante per motivare la opposizione del Governo al nuovo testo dell'articolo proposto dal relatore.

AMATUCCI, *Relatore*. Ho ascoltato attentamente le dichiarazioni del rappresentante del Governo, il quale ci ha detto che, attualmente, si trova all'esame del Senato un disegno di legge relativo a questa materia. Ritengo, quindi, opportuno aspettare la decisione del Senato. La nostra Commissione, quando affronterà l'esame del testo che ci perverrà dall'altro ramo del Parlamento, riscontrerà o meno l'opportunità di insistere sul nuovo testo da me proposto e che consiste, come giustamente ha fatto rilevare l'onorevole Sottosegretario, in una fusione delle proposte Martuscelli e Del Castillo con l'emendamento Berlinguer Mario.

Per quanto riguarda l'affermazione del Sottosegretario, per cui nel 1962 vi è stato un solo magistrato promosso in cassazione, mentre nel 1963 i promossi sono stati otto, nel 1964 tre, e nel 1965 e 1966 nessuno, rimango perplesso, anch'io onestamente, signor Presidente, perché alcuni magistrati potranno vedersi scavalcati da altri. Mi permetto soltanto di osservare che l'emendamento da me presentato è stato formulato d'accordo con il proponente Martuscelli che in questo momento è assente.

Certo, pur insistendo sul testo da me proposto, sento il bisogno di approfondire le osservazioni fatte questa mattina dal Sottosegretario, perché la loro importanza e gravità non mi lasciano indifferente. Per quanto riguarda la differenza tra il numero dei posti disponibili e quello dei magistrati aspiranti, penso che, praticamente, sia già stata superata dalla legge Bosco del 1963, mediante la creazione del soprannumero.

In presenza, quindi, di queste considerazioni di fondamentale importanza, e nella necessità di consultarmi con il deputato Martuscelli, sarei propenso ad un breve rinvio del seguito della discussione. Così facendo, si potrà attendere l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge n. 1846, in modo da esaminarlo contestualmente alle proposte di legge Martuscelli e Del Castillo.

PRESIDENTE. Il Relatore propone un rinvio dell'esame del provvedimento, non soltanto per ascoltare in via ufficiosa il parere del proponente Martuscelli, ma anche per attendere il disegno di legge che ci perverrà dal Senato.

GUIDI. Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, sentiamo anche noi la

necessità di un breve rinvio, per poter conoscere se il proponente Martuscelli riterrà di insistere sulla sua proposta di legge. Senz'altro i termini della questione vanno chiariti ed al proponente deve essere lasciato il tempo di esaminare quanto riferito dal Sottosegretario.

PRESIDENTE. Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cacciatore ed altri: Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2780 del codice civile (1277).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cacciatore, Ghislandi, Minasi e Alini: « Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778, 2780 del codice civile ».

Questa proposta di legge ritorna al nostro esame in sede legislativa per la seconda volta.

Prima che il collega Pennacchini inizi la sua esposizione, desidero ricordare che questa proposta di legge era stata assegnata in sede referente alla nostra Commissione e che dopo sette sedute, il 22 marzo 1965, venne attratta in sede legislativa. Dopo tre riunioni in sede legislativa ne fu chiesta la rimessione all'Assemblea.

A questo punto la nostra Commissione non esaminò ulteriormente il provvedimento in sede referente in quanto si era avuta notizia di un probabile ritiro della richiesta di rimessione all'Assemblea, come difatti è avvenuto. Quindi riprendiamo, oggi, la discussione della proposta di legge in sede legislativa.

Dobbiamo, però, tener presente che quanto abbiamo già approvato nella prima tornata delle nostre sedute in sede legislativa non può più essere modificato. Anche per mia memoria vorrei leggere quanto è scritto sul bollettino delle Commissioni del 30 novembre 1965, ultima nostra seduta in sede legislativa prima della rimessione all'Assemblea:

« Il Presidente ricorda i precedenti della discussione ed il relatore Pennacchini illustra il testo proposto dal Comitato ristretto. Con questo testo vengono poste al primo punto dei privilegi generali sui mobili le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato per l'anno antecedente la cessazione del rapporto stesso. Seguono, nell'ordine, le retribuzioni dei professionisti, le provvigioni relative al rapporto di agenzia, i crediti alimentari, le somministrazioni di vitto e alloggio, le spese di infermità e, infine, le spese funebri.

« Per l'articolo 2 i crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario. I crediti di lavoro subordinato sono preferiti ad ogni credito eccetto quelli pignoratizi e ipotecari e, subordinatamente, ai crediti per spese di giustizia, mentre i privilegi, che le leggi speciali dichiarano genericamente preferiti ad ogni altro credito, sono sempre posposti ai privilegi per le spese di giustizia e per i crediti di lavoro.

« Infine, con gli articoli 3 e 4 si modificano, in relazione a quanto contenuto negli articoli 1 e 2 del nuovo testo alcuni punti degli articoli 2778 e 2780 del codice civile.

« Intervengono nella discussione i deputati De Florio, Cacciatore, il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi, il Presidente Zappa, il Relatore Pennacchini.

« La Commissione, quindi, approva l'articolo 1 proposto dal deputato Pennacchini con una modifica suggerita dallo stesso Relatore per cui l'ordine dei privilegi generali sui mobili, di cui all'articolo 2751 del codice civile, resta integro salvo l'inserimento al primo posto dei crediti di lavoro subordinato.

« All'articolo 2 la Commissione respinge un emendamento al secondo comma, proposto dallo stesso Relatore e così formulato: « I crediti di lavoro subordinato indicati al numero 1 dell'articolo 2751 sono preferiti ad ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario, eccettuati quelli per spese di giustizia ». Conseguentemente, viene dichiarato decaduto un emendamento proposto dai deputati De Florio e Sforza di analogo contenuto. La Commissione, quindi, respinge l'articolo 2 nella formulazione di cui al testo del Comitato ristretto.

« Successivamente l'articolo 3 viene approvato nella seguente formulazione: « Il n. 13 dell'articolo 2778 del codice civile è così sostituito: « 13) i crediti del locatore e i crediti dipendenti dai contratti di mezzadria e colonìa indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765. Concorrendo le due categorie di crediti è preferito quello del mazzadro o colono ».

A questo punto venne presentata richiesta di rimessione all'Assemblea. Ho ritenuto opportuno ricordare questi precedenti in modo da riprendere organicamente i nostri lavori. La parola all'onorevole Pennacchini.

PENNACCHINI, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Presidente, perché quanto ha voluto ricordare mi permetterà di inquadrare meglio l'esposizione. Riprendendo la trattazione del-

la proposta di legge 1267 di iniziativa dei deputati Cacciatore ed altri, ritengo indispensabile una puntualizzazione delle fasi che hanno caratterizzato questa complessa e travagliata vicenda.

Tutti ricorderanno i punti basiliari della originaria proposta di legge: partendo dalla constatazione che i crediti di lavoro subordinato fruiscono, oggi, del solo privilegio generale sui mobili, confinato al 14° posto d'ordine in caso di concorso di più cause di prelazione, si prevedeva la estensione del privilegio agli immobili, la preminenza sui crediti pignoratizi e lo spostamento dal 14° al 1° posto nell'ordine delle prelazioni.

Sin dalle prime sedute numerosi furono gli emendamenti presentati che portarono ad un ridimensionamento e ad un diverso assetto dell'intera materia. Così, l'abolizione dell'articolo 1 – che prevedeva la modifica dell'articolo 2748 del codice per introdurre il principio che il privilegio *speciale* per crediti di lavoro subordinato si può esercitare anche in pregiudizio del creditore pignoratizio – venne provocata dall'inesistenza del suddetto privilegio speciale. Così, l'abolizione dell'articolo 3 – tendente all'inserimento dei crediti di lavoro subordinato tra quelli fruenti di privilegio speciale – fu determinata dalla inconciliabilità con il privilegio *generale* del quale detti crediti già fruiscono. Così, infine, la soppressione dell'articolo 4 – che instaura un concetto del tutto nuovo (definito un autentico « terremoto » nel nostro ordine giuridico esistente), quello cioè del privilegio generale sugli immobili – fu determinata, se non altro, da una non opportuna collocazione nell'articolo aggiuntivo.

Credo opportuno ricordare, inoltre, le modifiche che vennero proposte ai restanti articoli della proposta originaria in modo da dare un quadro completo dei lavori già svolti.

In particolare, l'articolo 2 della proposta di legge tendeva ad invertire l'ordine dei crediti fruenti di privilegio generale sui mobili, stabilito dall'articolo 2751 del codice, spostando dal quarto al primo posto le retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato e, dal sesto al secondo posto, le provvigioni derivanti dal rapporto d'agenzia. Su questo ultimo punto, quale Relatore, mi dichiaro non d'accordo, sostenendo la non equiparabilità tra le due forme di retribuzione per mancanza, nella seconda, di quel carattere prettamente alimentare che contraddistingue la prima e che, in definitiva, costituisce il concreto substrato sociale sul quale la proposta di legge trova il suo fondamento. L'articolo 2 tendeva anche a dirimere la possibilità, comprovata dall'esperienza, di contrasti interpretativi circa la decorrenza dei termini in alcuni casi contemplati nell'articolo stesso. In proposito suggerii, quale Relatore, dei miglioramenti di carattere eminentemente tecnico.

Tralasciando per il momento le modifiche all'articolo 5, di cui sarà detto in appresso, dichiarai di non essere d'accordo sul sistema previsto dall'articolo 6, della proposta di legge per cui i crediti di lavoro subordinato erano spostati dal 14° al primo posto nell'ordine delle prelazioni stabilite dall'articolo 2778 del codice civile. Questa mia contrarietà era determinata dal fatto di non recare turbamento ad un'intero sistema in cui i richiami alle voci elencate nell'articolo 2778 sono numerosissimi e non facilmente rettificabili. Le stesse ragioni mi indussero ad analoga opposizione nei riguardi dell'articolo 7 della proposta, tendente ad inserire i crediti di lavoro subordinato al primo posto nell'ordine delle prelazioni stabilite dall'articolo 2780 per i privilegi immobiliari. Al posto di questa modifica ritenni di suggerire un mezzo di gran lunga più semplice, consistente nell'introduzione di un nuovo comma all'articolo 2777 del codice, per cui i crediti di lavoro subordinato vengono preferiti ad ogni altro credito, eccettuati quelli per spese di giustizia.

Per quanto riguarda alcuni aspetti marginali del contenuto degli articoli della proposta di legge, il primo articolo introduceva anche un nuovo concetto, che nulla aveva a che fare con il tema principale dei crediti di lavoro subordinato: quello, cioè, della preminenza, al numero 13) della elencazione di cui all'articolo 2778 del codice civile, dei crediti del mezzadro o del colono rispetto a quelli del mezzadro o del colono rispetto a quelli del locatore in caso di concorso. Per quanto la sostituzione delle modifiche agli articoli 2778 e 2780 con quella all'articolo 2777 avesse reso conseguenziale la soppressione dei punti 6 e 7 della proposta di legge, feci presente che, qualora il nuovo concetto fosse stato accolto in omaggio agli indirizzi correnti, la chiamata in causa degli articoli 2778 e 2780 avrebbe potuto prestarsi a due ritocchi di forma: al numero 14) del primo, mediante la premessa dell'aggettivo « restanti » alle retribuzioni ed indennità in esso menzionate, per distinguerle da quelle proprie dei lavoratori subordinati trasferite all'articolo precedente; nel titolo e nella parte introduttiva del secondo, rispettivamente mediante l'inserimento dell'aggettivo « altri » riferito ai privilegi sugli immobili con la nuova premessa « salvo quanto

è disposto dall'articolo 2777 », allo scopo di rafforzare in maniera inequivocabile la portata di quest'ultimo.

Conseguentemente presentai una nuova proposta in cui l'intera materia veniva disciplinata nel modo che ora ricorderò !

Nel primo articolo era previsto che nella elencazione di cui all'articolo 2751 i crediti di lavoro subordinato passavano dal quarto al primo posto. Veniva precisato che, in tutti i casi in cui sono previsti limiti temporali, il termine indicato doveva intendersi come *dies ad quem* e non come *dies a quo*.

Al secondo articolo si precisava che nell'articolo 2777 veniva accordato ai crediti di lavoro subordinato lo stesso trattamento già previsto per i crediti per spese di giustizia e subito dopo di questi.

Nel terzo articolo l'elencazione di cui all'articolo 2780 si intendeva riferita agli altri privilegi sugli immobili, salvo quanto disposto dall'articolo 2777.

Senonché, come relatore, prima ancora di esprimere le mie idee particolari, penso che sia doveroso riferire su quelle degli altri. Pertanto, per l'eventualità che l'impostazione da me preferita non fosse stata condivisa dalla maggioranza dei colleghi della Commissione ritenni di predisporre anche i mezzi per la realizzazione delle eventuali contrarie tendenze preponderanti. E questo dette origine ad una seconda proposta, esplicitamente presentata in via subordinata.

Cade acconcio, a questo proposito, il richiamo a quelle modifiche dell'articolo 5 della proposta originaria, cui già ho accennato. Si tratta dell'instaurazione di un concetto innovatore, rivoluzionario per il nostro diritto positivo, che prevede l'istituzione del privilegio generale sugli immobili. In proposito non ho mancato di esprimere tutte le mie perplessità, tutta la mia ritrosia ad addentrarmi nel campo delle sostanziali riforme dottrinali senza il presupposto di un'adeguata e consolidata maturazione di principî e, soprattutto, la mia convinzione della non indispensabilità della riforma ai fini della tutela dei crediti di lavoro subordinato che si voleva assicurare.

Tuttavia, non potendo imporre il mio punto di vista, opinabile come ogni altro, non ho voluto rifiutare il mio contributo per una migliore strutturazione tecnica del principio da me avversato.

Ritengo opportuna questa precisazione perché, nel prosieguo della discussione, protrattasi come ognuno ricorderà per lunghissimo tempo, mi sono visto inopinatamente attribuire la paternità di questo criterio innovatore da me non condiviso, e mi sono sentito tacciare di incoerenza a causa di alcuni miei orientamenti finali in presunto contrasto con quelli iniziali. Evidentemente il tempo trascorso deve aver fatto perdere di vista l'aspetto originario dei singoli argomenti trattati impedendo una realistica distinzione dei miei interventi in qualità di membro della Commissione da quelli in qualità di relatore; mi si conceda comunque che delle due proposte presentate, una in via principale ed una in via subordinata non poteva certo, date le circostanze, essere la seconda a rispecchiare il mio pensiero.

Ritornando alle modifiche all'articolo 5 della proposta di legge, è stato osservato che la collaborazione dell'enunciato « i crediti di cui al n. 1 dell'articolo 2751 hanno privilegio sugli immobili tutti del debitore » quale articolo 2770-*bis* del codice civile, avrebbe, provocato notevole disordine nella tematica della sezione III del codice in quanto, in essa si sarebbe venuta a trattare promiscuamente di privilegi speciali e di privilegi generali.

D'altra parte l'articolo così modificato avrebbe costituito una stridente contraddizione con l'articolo 2746 che, enunciando in linea di principio la distinzione dei vari privilegi, escludeva la possibilità di esistenza del privilegio generale sugli immobili.

Ne è derivata la necessità di una modifica anche al suddetto articolo, nel senso di accogliere il nuovo principio, finora precluso.

È stata di conseguenza indicata, quale sede più idonea ad accogliere l'enunciato stesso, l'articolo 2776, ultimo della sezione suddetta, che già trattava di un privilegio di carattere generale.

In definitiva la proposta in via subordinata è stata redatta secondo il seguente schema:

al primo articolo, nella distinzione dei privilegi di cui all'articolo 2746 è contemplata la possibilità anche di un privilegio generale sugli immobili; al secondo articolo, nell'elencazione di cui all'articolo 2751 i crediti di lavoro subordinato passano dal quarto al primo posto e viene precisato che in tutti i casi in cui sono previsti limiti temporali, il termine, indicato va inteso come *dies ad quem* e non come *dies a quo* (identico, cioè, all'articolo 1 della proposta in via principale); al terzo articolo si precisa che i crediti di lavoro subordinato godono di privilegio generale sugli immobili del debitore. La collocazione sussidiaria sugli immobili prevista dall'articolo 2776 viene riservata agli altri crediti indicati dall'articolo 2751; al quarto articolo, è previsto che nell'articolo 2777 del codice civile viene

accordato ai crediti di lavoro subordinato lo stesso trattamento già previsto per i crediti per le spese di giustizia e subito dopo queste (cioè identico all'articolo 2 della proposta in via principale); al quinto articolo si statuisce che al n. 13 dell'articolo 2778, del codice civile, concorrendo il credito del locatore con quello del mezzadro o colono, quest'ultimo sia preferito. Al n. 14 viene specificato che i crediti per retribuzioni ed indennità, che rimangono a questo posto, sono quelli restanti dopo la preminenza accordata a quelli di lavoro subordinato; al sesto articolo, l'elencazione di cui all'articolo 2780 del codice civile si intende riferita anche agli altri privilegi sugli immobili e salvo quanto disposto dall'articolo 2777 (identico all'articolo 3 della proposta di modifica da me già a suo tempo presentata in via principale).

Le mie due proposte di emendamenti organici hanno finito con il diventare la base per le successive discussioni. Stante la pronunciata disparità di pareri in proposito, che lasciavano intravedere una difficile possibilità di conciliazione tra opposte tendenze, fu nel febbraio dello scorso anno, decisa la costituzione di un comitato ristretto con l'incarico di elaborare un nuovo testo sul quale potessero convergere i consensi della maggioranza.

Ho già avuto modo di riferire, in passato, come i lavori del comitato ristretto non si siano svolti soltanto attraverso riunioni formali, bensì prevalentemente attraverso contatti individuali che sviluppai con i singoli membri, nell'intento di trovare una soluzione che contemperasse i vari punti di vista emersi nelle discussioni in Commissione. Comunque, il risultato fu una nuova stesura degli articoli che, attraverso successivi rifacimenti, resi necessari dalla riconosciuta opportunità di eliminare alcune modifiche introdotte non pertinenti al regime creditizio per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni parziari ed affittuari per opere di miglioria apportate al fondo, rimase ispirata ai seguenti punti fondamentali:

1) unanimità nell'accettare lo spirito informatore della proposta del deputato Cacciatore e cancellare la palese insufficienza di protezione assicurata dall'attuale codice;

2) accordo unanime sulla concessione di una più efficace e reale tutela ai crediti di lavoro subordinato che abbiano carattere alimentare;

3) unanimità nell'adozione di un sistema più semplice ed efficace, pur senza turbare i principî basilari dell'ordinamento giuridico attuale.

In definitiva il testo del comitato ristretto ricalcava nella sostanza la proposta di modifiche che avevo predisposto in via principale, integrata con l'articolo 5 di cui alla proposta sempre da me avanzata in via subordinata, salvo le seguenti varianti parziali ai primi due articoli:

a) elevazione da sei mesi a un anno del periodo per il quale le retribuzioni dovute al prestatore di lavoro sono privilegiate;

b) nuovo ordine, ferma restando l'inclusione al primo posto dei crediti di lavoro subordinato, delle precedenze per i restanti crediti contemplati nell'articolo 2751;

Non mi soffermo sulle varianti all'articolo 1 perché di esse la prima è di comune gradimento mentre la seconda è stata soppressa. Infatti, su mia raccomandazione nell'ultima seduta in cui è stato trattato l'argomento, ha finito con il prevalere il buon senso di non infarcire la nuova norma di disposizioni che nulla avevano a che vedere con il tema principale. Pertanto, l'articolo è stato approvato, salva la variante dei sei mesi in un anno, nel testo integrale da me inizialmente proposto. Purtroppo, a questo proposito, si è verificato un disguido, di cui debbo assumermi la responsabilità. Come ho ricordato più innanzi, nel procedere alla rielaborazione del testo avevo tenuto ben presente la preoccupazione del deputato Cacciatore di precisare in maniera meno equivoca di quanto non faccia il codice attuale i periodi-limite in cui debbono essere maturati alcuni dei crediti contemplati nell'articolo 2751. Così, avevo parlato di « retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma di prestatori di lavoro subordinato per gli ultimi sei mesi antecedenti la cessazione del rapporto », di « retribuzioni dei professionisti e di ogni prestatore di opera intellettuale dovute per l'ultimo anno antecedente l'atto finale » e di « provvigioni dovute per gli ultimi sei mesi antecedenti la cessazione del rapporto di agenzia ». Su queste precisazioni si era verificata la convengenza unanime di consensi; senonché nel redigere la proposta finale, intesa a ripristinare per i privilegi non relativi a crediti di lavoro subordinato l'ordine attuale fissato dal codice civile all'articolo 2751, ho tenuto presente soltanto la prima di esse rimandando per il resto alla formulazione del codice. Così è rimasta per le retribuzioni di professionisti e per le provvigioni derivanti da rapporto di agenzia quella indeterminatezza che, come ha rilevato il deputato Cacciatore, ha dato origine, nell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, a vari dissensi.

L'articolo 1 di cui si parla è stato approvato nella seduta del 30 novembre 1965, e segniamo questo risultato all'attivo della travagliata genesi della norma della quale ci stiamo occupando.

E veniamo all'articolo 2, quello su cui non fu possibile, nella seduta del 30 novembre 1965, trovare una via d'intesa. Come si ricorderà di questo articolo furono presentate due formulazioni: una del comitato ristretto (anche di questa mi è stata a torto attribuita la paternità), per la quale i crediti di lavoro sono preferiti, subordinatamente ai crediti per spese di giustizia, ad ogni altro credito, eccetto quelli ipotecari e pignoratizi, ed una, da me proposta, in cui si prevedeva che i crediti di lavoro fossero anteposti invece ai crediti ipotecari e pignoratizi.

Avverso la prima, che avrebbe rappresentato un'accettabile soluzione di compromesso accolta, sia pure in linea subordinata, dallo stesso proponente Cacciatore, in vista del notevolissimo passo avanti che si sarebbe realizzato rispetto alla pressoché inesistente tutela attuale, si sono appuntate le giuste critiche di quanti hanno rilevato il rischio di dar vita ad un rimedio peggiore dello stesso male da ovviare. Infatti, con l'innovazione, da alcuni definita « un'ingiuria alla sistematica del codice », si sarebbe venuto a creare un circolo vizioso tra privilegi immobiliari, crediti di lavoro e crediti ipotecari, per cui sarebbe stato impossibile, in caso di concorso plurimo, individuare la preminenza, con quanto vantaggio per la certezza del diritto è facile immaginare.

Le discussioni su questo punto, accese ed approfondite, hanno definitivamente delineata una preclusione di principio al testo del comitato ristretto. Pertanto, i termini del dilemma sono rimasti circoscritti all'alternativa: o approvare la preminenza dei crediti di lavoro anche rispetto ai crediti pignoratizi ed ipotecari, oppure rinunciare ad apportare allo ordinamento vigente quegli adeguamenti ai nuovi indirizzi sociali sanciti dalla vigente Costituzione, sulla cui opportunità tutti si erano dichiarati d'accordo.

Il secondo testo, quello che presentava una strutturazione giuridica almeno astrattamente valida non ha, anch'esso, riscosso l'approvazione nella seduta del 30 novembre. Oggi, per la valutazione del provvedimento sostitutivo che viene sottoposto all'esame di questa Commissione, è necessario rivedere i punti sui quali si localizzò a suo tempo la critica e l'opposizione di quanti si dichiararono ad esso contrari.

È essenziale premettere che, come è stato precisato a questa Commissione da fonte autorevolissima qual'è quella del Sottosegretario Misasi, la posizione di intransigenza predominante non è stata originata da motivi « di contrasto sociale o da accettazione acritica di esigenze e suggerimenti del mondo economico ». Ne prendiamo atto con piacere, anche perché questo dovrebbe semplificare di molto una disamina dei reali motivi di contrasto.

Tali motivi sono stati prospettati esclusivamente (cito la stessa fonte della relazione a stampa della seduta del 30 novembre) come « necessità di rispetto della sistematica del codice civile, in quanto si introduce un istituto del tutto nuovo come sarebbe il privilegio generale immobiliare, figura sconosciuta al nostro sistema ». Inoltre, questo nuovo istituto sarebbe rimasto mera affermazione di principio in quanto non era possibile, nella pratica, far sì che questo privilegio generale immobiliare potesse inseguire, con le caratteristiche che sono proprie dell'ipoteca e del pegno, i beni presso terzi. Si sarebbe trattato, secondo la stessa fonte, « non solo di un articolo che introduceva un istituto del tutto nuovo ma anche di un articolo che rischiava di essere del tutto inefficace non dando, praticamente, quella tutela, che si vuol raggiungere, ai crediti del lavoratore ».

Motivi tecnici, quindi, sui quali mi sia consentito, e non soltanto in veste di Relatore, di esprimere un diverso avviso. Nulla da eccepire sulla dotta esposizione teoretica fornitaci circa la disciplina del privilegio nel nostro codice, l'inesistenza di un privilegio generale immobiliare, la realtà del privilegio speciale, le garanzie ad esso connesse, ecc. Tutto ciò è fondamentalmente vero, ineccepibile, ma sarebbe andato bene soltanto se fosse ugualmente valida la premessa dalla quale prendeva le mosse: quella cioè che si fosse effettivamente voluto dar vita all'« istituto del tutto nuovo (cito la solita fonte), come sarebbe il privilegio generale immobiliare ». Ora, domando e prego di tener presente lo schema dei quattro articoli che costituivano allora la proposta di legge; dove stava questa volontà messa in stato di accusa? Dove era prevista l'istituzione di un privilegio del genere Forse doveva essere desunta, si badi bene « desunta » dal fatto che i crediti di lavoro subordinato erano preferiti anche ai crediti pignoratari o ipotecari? Ma, allora, come si poteva parlare di introduzione di « istituto del tutto nuovo » quando tale istituto, cioè quanto avrebbe dovuto costituire il secondo paragrafo dell'articolo 2777, non era altro che la ripetizione let-

terale del paragrafo precedente, già operante. Francamente, non si vede come l'identica disposizione possa dar vita a due istituti diversi a seconda dell'oggetto trattato. Pertanto, delle due l'una: o il privilegio generale immobiliare già esiste nel nostro ordinamento ed a tale proposito, non lo sono forse, sia pure in forma larvata o parziale, quello dell'articolo 2776 che dice: « I crediti indicati nell'articoprezzo degli immobili », o quello dell'articolo 2771, per il quale: « I crediti dello Stato sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente, situati (ecc.) ?

Oppure, se non esiste, come ad esso non ha dato vita la preferenza accordata ai crediti per spese di giustizia nei confronti di ogni altro credito, anche pignoratizio ed ipotecario, così non gli avrebbe dato vita neanche l'analoga preferenza da accordare ai crediti per lavoro subordinato.

Agli eruditi risolvere l'arduo quesito: a noi, quello che deve interessare, è che in nessun caso si sarebbe venuta a determinarsi una innovazione nei principî, per la quale potesse essere giustificato gridare allo scandalo.

Non può peraltro ignorarsi, perché è stato esplicitamente prospettato da diversa fonte – ma qui si esce dai motivi puramente tecnici – che causa non ultima delle perplessità in proposito è stata la diversa portata, in termini finanziari, dei crediti per spese di giustizia e di quelli per lavoro subordinato. In altre parole: mentre un privilegio generale immobiliare, o comunque altro si debba chiamarlo, ha pur sempre conseguenze non rilevanti; accordato ai secondi avrebbe rischiato, con la sua teoricamente possibile latitudine, di incidere profondamente sulle fonti stesse del credito, pregiudicando la possibilità di ottenere finanziamenti.

Mi sia concesso, a questo proposito, di esprimere l'avviso che, proprio in questo, sarebbe riposta gran parte dell'intrinseca bontà del provvedimento proposto: la nuova legge avrebbe esercitato una funzione moralizzatrice ed autoregolatrice della massima importanza. Oggi, le ditte che ricorrono alle banche per mutui si preoccupano soltanto di apparire non esposte ad azioni da parte dei creditori esterni, di coloro cioè che potrebbero avanzare pretese sul loro patrimonio, non preoccupandosi affatto delle rivendicazioni dei lavoratori interni, i cui diritti non sono protetti da nulla e da nessuno. Domani, invece, sarebbe stato necessario presentarsi con le carte in regola, in quanto nessuna banca avrebbe arrischiato il proprio denaro qualora fossero esistiti dei lavoratori non pagati, e per i quali non fossero stati effettuati i prescritti accantonamenti in conto indennità di licenziamento.

E non si venga a dire che trattasi di un accertamento di difficile realizzazione; credo, anzi, che poche cose possano rimanere meno occulte di un comportamento censurabile di una ditta nei confronti dei propri dipendenti: il fatto è che, oggi, un simile comportamento viene passivamente dai lavoratori subìto, in mancanza di qualsiasi possibilità di difesa.

Una volta, quindi, che il ricorso al credito fosse divenuto sempre meno accessibile agli avventurieri del campo imprenditoriale, per divenire appannaggio soltanto delle aziende impostate secondo un sano concetto organizzativo, anche se non spontaneamente adottato, ne sarebbe derivata una graduale ed automatica riduzione delle situazioni irregolari e, in definitiva, delle cause stesse di applicazione della norma cui si intendeva dare vita. Tutto sommato detta norma, per la sua sola esistenza, ed indipendentemente da ogni funzione intimidatrice, avrebbe costretto il mondo degli affari ad un generalizzato, seppure forzato, rientro nella retta via, e questo, mi sembra, già sarebbe stato un risultato più che apprezzabile.

E veniamo ora all'altro punto delle critiche mosse al provvedimento: l'inefficacia della tutela accordata ai crediti di lavoro, non avendo il privilegio generale immobiliare la forza di aggredire il bene, forza che assiste invece l'ipoteca ed il pegno sì da poterli inseguire anche presso i terzi quando siano intervenuti atti di disposizione del titolare.

Non v'è dubbio che, così prospettata, l'argomentazione avrebbe la sua validità. Senonché non bisogna dimenticare che l'istituenda norma non era destinata a rimanere isolata, bensì a coesistere in un ordinamento che non si esaurisse nel codice civile. L'articolo 2777, riformato come nella proposta, non conferiva ai crediti di lavoro, come a quelli per spese di giustizia, la possibilità di inseguire il bene ipotecato o pignorato. Questo è vero, però lasciatemi dire, che di tale inseguimento non c'era alcun bisogno. Non esiste, forse, la legge fallimentare per la quale pegni ed ipoteche sono revocati se costituiti nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti e non scaduti ?

E, come ha acutamente osservato il deputato Cacciatore, è ben raro che un industriale ricorra a tali mezzi in un periodo in cui non

pensi all'eventualità di essere travolto da un fallimento.

Pertanto, può ben dirsi che, invece di essere il privilegio in condizioni di dover insebuire i beni, sarebbero stati i beni stessi a tornare automaticamente a ricadere sotto la sfera di influenza del privilegio.

Non si sarebbe, quindi, dovuto avere alcun timore di dare vita, nello statuire che il credito di lavoro ha precedenza sul credito pignoratizio ed ipotecario, ad una norma antigiuridica, ad un provvedimento antieconomico e tanto meno ad una pura affermazione di principio che, di fatto, potesse risultare disarmata.

Purtroppo, però, l'urgenza posta alla chiusura dei lavori della Commissione ha impedito la maturazione di una replica efficace e, pertanto, l'avvenuta votazione contraria ha, ormai, definitivamente precluso la possibilità di varare un provvedimento del quale insisto nel vedere gli intrinseci pregi.

Allo stato attuale, quanto di detto provvedimento è stato finora approvato – cioè per spostamento dei crediti di lavoro al primo posto dell'articolo 2751 e anteposizione dei crediti del mezzadro o colono a quelli del locatore – riveste importanza talmente insignificante da rischiare, se tradotto in legge, di assumere carattere di vera e propria irrisione. A nessuno può sfuggire che essere primi o quarti di una elencazione, confinata a sua volta in blocco al quattordicesimo posto di un ordine di precedenza, è praticamente la stessa cosa, al punto da domandarsi il perché si sia voluto affrontare il problema per giungere a un risultato tanto modesto.

Nell'intento di conseguire qualcosa di tangibile, ho predisposto un ulteriore emendamento, riferito necessariamente a quanto non ha formato finora oggetto di votazione. Si tratta dell'articolo 2778 del codice civile, quello che disciplina l'ordine delle prelazioni in cui l'originaria proposta del collega Cacciatore prevedeva fossero inseriti al primo posto i crediti da tutelare.

A suo tempo mi sono dichiarato contrario a qualsiasi mutamento nel predetto ordine in vista delle ripercussioni negative, ampiamente illustrate, che qualsiasi mutamento avrebbe comportato, e tale contrario avviso confermo pure oggi, anche di fronte all'ineluttabilità di ricorrere all'articolo 2778 per salvare il salvabile. Senonché, come ognuno può rilevare, la parte introduttiva dell'articolo in questione si presta all'inserimento di una clausola di carattere generale, del tipo di quella infruttuosamente proposta per l'articolo 2777, per cui i crediti di lavoro subordinati godano di un regime prioritario, ovviamente rispetto agli altri crediti elencati nell'articolo stesso, e ciò senza alterare minimamente l'ordine delle prelazioni come figura al presente.

Non mi nascondo che la portata di questo accorgimento è notevolmente più limitata in confronto al tentativo precedente d'accordare ai crediti di lavoro preminenza assoluta, subordinata soltanto a quelli per spese di giustizia. Qui si verte in campo strettamente mobiliare, ma è pur sempre un cospicuo passo avanti rispetto al niente attuale: è una base concreta che inserisce autorevolmente i diritti dei lavoratori nella ripartizione dei residui, e non più in forma del tutto teorica.

Nell'affidarlo al vostro esame, voglio confidare in una incondizionata approvazione. Il rappresentante del Governo si dichiarò, a suo tempo, non contrario ad una modifica del regime attuale che ponga i crediti di lavoro al primo posto nell'ordine dei privilegi, purché si facciano salvi, come si è fatto con il presente emendamento, i principî attuali in materia di privilegi immobiliari e di precedenza di crediti pignoratizi ed ipotecari. Da quella parte, quindi, non dovrebbero venire opposizioni.

A quanti temono che una tutela, una preferenza circoscritta ai beni mobili del debitore, possa risolversi in una garanzia sostanzialmente fittizia di valore, in pratica assolutamente secondario e marginale, vorrei ricordare che non si tratta più di ineseguire la estensione al campo immobiliare, ormai definitivamente respinta dalla decisione contraria del 30 novembre 1965 e non più riesumabile, bensì di accordare la massima protezione ancora possibile a crediti che tutti vorremmo tutelati nel migliore dei modi.

Da essi, e sosltanto da essi, può venire la parola decisiva su questo argomento, su cui convergono gli interessi di tanti lavoratori oggi non sufficientemente tutelati nei loro sacrosanti diritti.

Do, a questo punto, lettura degli emendamenti che presento formalmente:

« *Il primo paragrafo dell'articolo 2778 del codice civile è sostituito dal seguente:*

« Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, i crediti di lavoro subordinato indicati al numero 1) dell'articolo 2751 sono preferiti ad ogni altro credito e la prelazione si esercita nell'ordine che segue: ».

« *Il numero 14) dell'articolo 2778 del codice civile è così sostituito:*

« 14) i crediti per spese funebri, di infermità, per somministrazioni provvigioni e alimenti, e quelli restanti per retribuzioni ed indennità nell'ordine indicato nell'articolo 2751 ».

« Quelli restanti », perché i crediti di lavoro subordinato sono passati al primo posto, anzi prima del primo posto nel cappello dell'articolo 2778.

Per concludere abbiamo finora approvato l'anticipazione dell'articolo 2751 sui crediti di lavoro subordinato, spostandoli dal quarto al primo posto. Tutto il blocco però dei crediti indicati nel 2751, per effetto dell'articolo 2768, va a finire al quattordicesimo posto. Propongo, pur mantenendo inalterata l'elencazione dei quattordici punti, che nel proemio o alinea dell'articolo 2778, si dica che questi crediti hanno la precedenza nei confronti dei quattordici punti elencati. È ovvio che la preferenza ai crediti di lavoro subordinato viene concessa soltanto per quanto riguarda i privilegi mobiliari e non per i privilegi immobiliari elencati nell'articolo 2780 relativi, soprattutto, ai crediti dello Stato e degli enti locali.

Non abbiamo ritenuto, attraverso la votazione fatta nel corso della precedente seduta, di dare la precedenza ai crediti di lavoro subordinato rispetto a quelli dello Stato e degli enti locali ma, oggi, almeno per non ridicolizzare e svuotare di significato la nobile proposta del collega Cacciatore, ci si conceda la precedenza per i privilegi mobiliari, accordando la prelazione dei crediti di lavoro subordinato rispetto a tutti gli altri che rimangono immutati, e che sono elencati nei quattordici punti dell'articolo 2778.

Questa è la viva raccomandazione che rivolgo alla Commissione, che con le osservazioni e le argomentazioni che vorrà portare sarà di grande conforto per il mio ulteriore lavoro che, quale relatore, intendo eseguire su questa materia veramente interessante, appassionante, e densa di contenuto sociale, che è stata posta alla nostra attenzione dalla sensibilità del collega Cacciatore.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Pennacchini, e dichiaro aperta la discussione generale.

CACCIATORE. Desidero ringraziare il relatore Pennacchini per la passione con cui si è dedicato a questa proposta di legge. Dato che è meglio battere il ferro quando è ancora rovente, sarà bene non allontanarci di molto da questa posizione e far stampare l'intervento del relatore, distribuirlo ai colleghi, e fissare la data per una prossima seduta per giungere finalmente alla approvazione delle nuove norme proposte.

PRESIDENTE. Il deputato Cacciatore ha chiesto che venga ciclostilato e distribuito l'intervento del relatore Pennacchini, affinché in una prossima seduta si possa procedere ad un esame più approfondito della questione. Rinvio quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nel corso dell'ultima seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della proposta di legge di iniziativa del senatore Pace: « Modificazioni dell'articolo 126 dell'Orientamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2702/*B*).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	21
Voti contrari	4

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Assennato, Berlinguer Mario, Bernardi, Bonaiti, Bosisio, Breganze, Cacciatore, Cariota Ferrara, Dell'Andro, Di Vagno, Guidi, Macchiavelli, Mannironi, Martini Maria Eletta, Melis, Pennacchini, Re Giuseppina, Riccio, Sforza, Spagnoli, Tenaglia, Valiante, Zappa, Zoboli.

Sono in congedo:

Bova, Reggiani.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO